

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 230/2021****del 24 settembre 2021****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/463]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione, del 14 aprile 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all'utilizzo dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali <sup>(3)</sup>.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 abroga la decisione 2010/470/UE della Commissione <sup>(4)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione deve quindi applicarsi all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 131 del 16.4.2021, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 131 del 16.4.2021, pag. 72.

<sup>(4)</sup> GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

